

DROIT PENAL

DIFFAMAZIONE - RITORSIONE - NATURA GIURIDICA E LIMITI DELL'IMMUNITA' PARLAMENTARE

Repubblica Turca
CASSAZIONE

Quarta Sezione Penale

Data : 22 Giugno 1950

No : 2818/7902

Il fatto : L'onorevole Fahri Kurtuluş, ingiuriava nel Parlamento e nel Gruppo Parlamentare del Partito, il proprietario, il direttore responsabile e i collaboratori del quotidiano *Cumhuriyet*, i quali ritorcevano con parecchi articoli ingiuriosi.

La sentenza : La settima sezione del Tribunale penale di Istanbul, con sentenza del 10 gennaio 1950, condannava i giornalisti, secondo gli articoli 485 comma 1 (art. 397 parte prima del cod. pen. it. del 1889) e 80 (art. 79 del cod. del 1889) del codice penale turco.

Ricorrono i giornalisti e lo stesso onorevole, costituitosi parte civile.

La Corte di Cassazione, ritenendo che, secondo l'art. 17 della Costituzione, i discorsi pronunciati al Parlamento, pur essendo esenti di responsabilità penale, possono ciò nondimeno costituire il reato di diffamazione ;

che, per l'applicazione del comma 2 dell'art. 485 (art. 397 parte seconda del cod. del 1889) non è necessaria la reciprocità delle querele ;

che, l'immunità parlamentare di cui all'art. 17 della Costituzione è limitata solo ai discorsi pronunciati nel Parlamento e non si estende anche a quelli tenuti nel Gruppo Parlamentare dei Partiti ;

che, nel caso di ritorsione, non è ammissibile l'applicazione del comma primo dell'art. 485 in luogo del secondo ;

eccetta il ricorso degli accusati e cassa ad unanimità la Sentenza in questione.

Questa sentenza della Corte di Cassazione turca, è di una grande importanza, in quanto concerne nel medesimo tempo e l'istituto della ritorsione e la natura ed i limiti dell'immunità parlamentare ; di più, tale sentenza è degna d'attenzione anche perchè non ha avuto precedenti nella giurisprudenza turca.

La sentenza del S.C. risolve parecchi questioni, che noi intendiamo analizzare separatamente.

Prima questione : La natura giuridica dell'immunità parlamentare.

E risaputo che, per l'effetto dell'immunità parlamentare, un deputato non è responsabile dei suoi voti, pensieri e discorsi espressi nel Parlamento, nè della ripetizione e propagazione degli stessi fuori del Parlamento (Cost., art. 17) e tale irresponsabilità è "una regola naturale, necessaria per lo svolgimento della funzione legislativa (1).

Sono note però le divergenze cui ha dato luogo la natura giuridica della immunità parlamentare.

Non soffermandoci sugli autori che considerano la immunità in questione come una causa di esclusione della "antigiuridicità", oppure che ritengono i deputati come persone non soggette alle leggi penali ovvero penalmente incapaci (2) e ricordando però che, in un caso analogo, il Tribunale Imperiale Germanico non aveva applicato la disposizione concernente la ritorsione (3), ci dichiariamo senz'altro aderenti all'opinione di coloro che considerano la immunità parlamentare come una causa di esclusione della "punibilità" (4).

(1) TANER, *Diritto penale* (in turco), Istanbul, 1949, pag. 208.

(2) V. per questi autori : ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano 1949, pag. 76.

(3) 5 marzo 1881 (BERNER, *Trattato di diritto penale* — Trad. BERTOLA — 2a ad. Milano 1892, pag. 388).

(4) ANTOLISEI, *loc. cit.* ; SABATINI, *Istituzioni di diritto penale*, parte generale, vol. Catania 1946, pag. 166 ; CRISPIGNI, *Diritto penale*

Tale punto di vista è propugnato in Turchia anche dal nostro esimio collega Nurullah Kunter, il quale, per dimostrare che l'immunità parlamentare non esclude l'antigiuridicità, rileva che secondo il Regolamento interno della Grande Assemblea Nazionale turca, un deputato che ingiuria uno o più deputati oppure rivela affari personali altrui, può esser sottoposto a pene disciplinari (5).

Accenniamo che, anche la lettera dell'art. 485 comma 2 conferma questo concetto.

Infatti, nel detto comma, non si fa già menzione di "diffamazione" o "ingiuria", ma solo di "offesa". E chiaro che, per definire un fatto come "diffamazione" ovvero "ingiuria", è necessario che concordano tutti gli elementi e quindi anche l'elemento della punibilità. Dunque, l'immunità parlamentare, pur impedendo che l'offesa costituisca una diffamazione oppure ingiuria, non può ostacolare che tale offesa sia antigiuridica, cioè ingiusta.

Invero, il S. C. turco aveva già sentenziato che "non essendo detto nel comma 2 dell'art. 485 *diffamazione*, le parole profferite, pur non costituendo reato per mancanza dell'estremo della comunicazione con più persone, ciò nondimeno esiste un'offesa che può dar luogo all'applicazione del detto comma" (6).

Anche della sentenza di cui trattiamo, il S.C. ha accolto lo stesso punto di vista ; infatti la Corte di Cassazione ammette che per virtù dell'immunità parlamentare, i discorsi pronunciati al Parlamento, pur essendo esenti di responsabilità penale, possono costituire il reato di diffamazione ; in altre parole, l'immunità parlamentare ha per effetto di eliminare la responsabilità, cioè la punibilità, ma non esclude che il fatto costituisca reato, cioè conservi l'elemento dell'antigiuridicità.

Tale schiarimento sulla natura giuridica della immunità parlamentare, ha una importanza capitale in tema di provocazione e di ritorsione. Invero, come per l'applicabilità del comma 1 dell'art. 485 che concerne la provocazione, è necessario che questa sia in-

italiano, vol. I, Milano 1947, pag. 370 ; BETTIOL, *Diritto penale*, Palermo 1945, pagg. 108-109.

(5) KUNTER, *Teoria degli elementi legali del reato* (in turco), Istanbul 1949 pag. 250.

(6) Cass. 8 novembre 1945 - 9947/11228 (KÖSEOĞLU, *Codice penale turco* (in turco), Istanbul 1950, pag. 595).

giusta, così in materia di ritorsione è necessario che la prima offesa sia altresì ingiusta (7).

Quindi, ammettendo che l'immunità parlamentare non elimini l'antigiuridicità, ma soltanto la punibilità, la provocazione o l'offesa rimarranno ingiuste e potranno trovare applicazione i due primi commi dell'art. 485.

Seconda questione : i limiti dell'immunità parlamentare.

Secondo l'art. 17 della Costituzione, l'immunità parlamentare riguarda solo i voti, pensieri e discorsi espressi *entro il Parlamento*. La Costituzione però, non ha chiarito ciò che si doveva intendere per tale espressione.

Nella dottrina turca, s'intende per "entro il Parlamento" l'Assemblea Generale e le diverse Commissioni parlamentari (8) e la sentenza di cui trattiamo afferma che i Gruppi parlamentari dei Partiti sono degli organizzazioni che restano *al di fuori del Parlamento* e quindi l'immunità in questione non si estende ai voti, pensieri e discorsi espressi delle sedute di detti Gruppi.

Bisogna tener presente, però, che l'art. 22 del Regolamento interno, modificato nel 18 giugno 1947, ha espressamente considerato i Gruppi parlamentari come organismi funzionanti *entro il Parlamento*.

Il Regolamento interno, pur non essendo una legge, ha però carattere di legge per i membri del Parlamento (9), quindi costituisce una regola giuridica.

Per tali ragioni non aderiamo della decisione del S.C. e consideriamo i Gruppi parlamentari come organismi non al di fuori ma entro il Parlamento e ricoperti, perciò, della immunità parlamentare.

(7) V. il nostro *Delitti di ingiuria e diffamazione* (in turco), Istanbul 1950, pagg. 222 e 234.

(8) TANER, *op. cit.*, pag. 208.

(9) MOCELLI, *I Parlamenti moderni* (trad. turca di AKGÜÇ), Ankara 1946, pag. 54.

(10) Per la reciprocità : Cass. 25 Aprile 1915 (BRUNO, *Cod. Pen.* Firenze 1920, pag. 576) ; 8 aprile 1913 (CIRUZZI-BATTISTA, in CONTI, *Giurisprudenza*, Vol. III, Milano 1923, pag. 468, n. 42) ; *Contro la reciprocità* : 16 febbraio 1921 (MANZINI, *Trattato*, Vol. VIII, Torino 1922, pag. 476).

Terza questione : se sia necessaria, per la ritorsione, anche la reciprocità delle querele.

La sentenza di cui trattiamo, non ha ritenuto necessario, per l'ammissibilità della ritorsione, la reciprocità delle querele.

Ricordiamo che durante l'applicazione del codice del 1889, si era dubitato su questo punto anche in Italia (10). Però la Cassazione turca aveva già deciso che per aversi la ritorsione, la reciprocità delle querele non era affatto necessaria (11).

Anche noi aderiamo a questa concezione : il codice ha richiesto che solo le offese siano reciproche, non estendendo questa necessità anche alle querele.

Quarta questione : se l'esistenza d'una equivalenza tra le offese reciproche, sia necessaria per l'ammissibilità della ritorsione.

La sentenza di cui trattiamo non risolve espressamente tale questione. Però il Tribunale penale, avendo ritenuto che la risposta dei giornalisti eccedeva l'offesa del deputato, non aveva applicato la disposizione concernente la ritorsione, sebbene quella riguardante la provocazione, aggravando la pena per continuazione.

Ora, il S.C., cassando la decisione del Tribunale, ammette implicitamente, che per la sussistenza della ritorsione, non è necessaria una equivalenza tra le offese reciproche.

Se si ritiene la ritorsione fondarsi sulla teoria della "compensazione", come è stata ammessa da alcuni autori (12) e dalla Relazione al Progetto del 1887 del ministro Zanardelli (13), sarà necessaria, per la sussistenza della ritorsione, l'esistenza di tale equivalenza ; se invece, si condivide l'opinione di coloro che considerano la ritorsione basarsi sulla desistenza dal diritto di querela (14), l'equivalenza delle offese non sarà un requisito della ritorsione.

Noi aderiamo a questa ultima concezione, anche perchè riteniamo che, qualora il codice esige una equivalenza tra due azioni,

(11) Cass. sezioni penali riunite, 17 novembre 1941 (EREM, *Cod. pen. turco* (in turco), Ankara 1948, art. 485, N. 3).

(12) ALTAVILLA, *Delitti contro la persona ecc.*, in FLORIAN, *Trattato*, Milano 1935, N. 501.

(13) V. MANZINI, *op. cit.*, pag. 468.

(14) MAGGIORE, *Diritto penale* Vol. II, p. 2, Bologna 1948, pag. 844 ; CARRARA, *Compensazione delle ingiurie* (Opuscoli, III, Prato 1878, pag. 261 e segg., special., pag. 279).

considera altresì l'ipotesi dell'eccesso : si può citare, a modo d'esempio, l'art' 50 e 461 comma secondo del cod. pen. turco (art. 50 e 276, com. 2 del cod. pen. ital. del 1889). Ora, nell'art. 485 comma 2 non è richiesta tale equivalenza nè espressamente, nè implicitamente, cioè prevedendo l'ipotesi dell'eccesso. Quindi l'equivalenza non è considerata come un requisito della ritorsione, e ricercarla per via d'interpretazione, sarà, se non altro, una interpretazione correttiva.

Quindi, la sentenza del S.C., considerando applicabile la disposizione sulla ritorsione, anche nel caso della continuazione della risposta offensiva, ammette implicitamente la superfluità dell'equivalenza.

Quinta questione : se, nel caso della reciprocità delle offese, *sia applicabile, in luogo della disposizione sulla ritorsione, quella concernente la provocazione.*

Il Tribunale penale, considerando che tra le offese reciproche non esisteva una equivalenza, non aveva applicato il comma 2 dell'art. 485 concernente la ritorsione, bensì il comma primo dello stesso articolo, riguardante la provocazione. Il S.C. invece, cassa anche da questo punto la decisione del Tribunale.

Infatti, se si considera il comma primo del detto articolo (art. 397 cod. pen. it. del 1889), in relazione con i due seguenti, si conclude che il fatto ingiusto che costituisce la provocazione, deve essere un fatto estraneo da offesa all'onore e da violenza personale; invero nel caso in cui il fatto ingiusto costituisca offesa all'onore, si applicherà il comma 2 e si avrà la ritorsione ; nel caso in cui lo stesso fatto costituisca violenza personale, si avrà una specie di legittima difesa, e si applicherà il terzo comma del detto articolo.

Soltanto, dunque, nel caso in cui il fatto ingiusto non costituirà nè offesa all'onore, nè violenza personale, si potrà avere la provocazione e si applicherà il primo comma dell'art. 485.

Per queste ragioni, aderiamo alla sentenza del S.C., eccezion fatta del motivo concernente i limiti della immunità parlamentare...

Dott. Sahir ERMAN

Docente di diritto e procedura penale
all'Università d'Istanbul.
